

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

## Modifica del 4 maggio 2004

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Il decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998<sup>1</sup> che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile è modificato come segue:

### *Art. 2 cpv. 4*

Le disposizioni del CNM, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera<sup>2</sup> e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza<sup>3</sup> valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nella cifra 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CNM sono competenti le Commissioni Paritetiche del CNM.

II

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni<sup>4</sup>, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2004 al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> FF **1998** 4469–4471

<sup>2</sup> RS **823.20**

<sup>3</sup> ODist, RS **823.201**

<sup>4</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

